

Determina 29 marzo 2018, n. 1/2018 - DSID

DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER LA RACCOLTA DEI DATI TECNICI E TARIFFARI, NONCHÉ DEGLI SCHEMI TIPO PER LA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E ALL'AGGIORNAMENTO DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE PER GLI ANNI 2018 E 2019, AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI 917/2017/R/IDR E 918/2017/R/IDR

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SISTEMI IDRICI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il giorno 29 marzo 2018

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l'Autorità), 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR;
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A recante "Metodo tariffario idrico 2016-2019 – MTI-2. Schemi regolatori" (di seguito MTI-2);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR,
- la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2017, 440/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 440/2017/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità del 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR;
- il documento per la consultazione 16 novembre 2017, 767/2017/R/IDR;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR;

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR), e il relativo Allegato A recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);
- la determina 31 marzo 2016, n. 2/2016 DSID, recante “Definizione dello schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini dell’aggiornamento del Programma degli Interventi (PDI) per i 1 periodo 2016-2019, ai sensi degli artt. 6 e 7 della deliberazione 664/2015/R/IDR e degli artt. 3, 4 e 11 del MTI-2”;
- la determina 31 marzo 2016, n. 3/2016 DSID, recante “Definizione delle procedure di raccolta dati e dello schema tipo per la relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR”;
- la determina 6 dicembre 2016, 5/2016 DSID, recante “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini dell’indagine conoscitiva sull’efficienza del servizio idrico integrato e della relativa regolazione della qualità per l’anno 2015 e per il primo semestre 2016”.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 918/2017/R/IDR, l’Autorità ha disciplinato le regole e le procedure per l’aggiornamento biennale – previsto dall’articolo 8 della delibera 664/2015/R/IDR – delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all’Allegato A alla medesima delibera 664/2015/R/IDR (MTI-2), ai fini della relativa rideterminazione per le annualità 2018 e 2019;
- al comma 2.1 della citata deliberazione 918/2017/R/IDR, l’Autorità ha richiamato l’insieme degli atti di cui si compone lo “specifico schema regolatorio”, richiedendo, in particolare agli Enti di governo dell’ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:
 - a) il programma degli interventi (PdI), come definito al comma 6.2, lett. a), della deliberazione 664/2015/R/IDR e integrato al fine tener conto: *i*) delle nuove esigenze di investimento che dovessero essere rilevate a fronte del perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla regolazione della qualità tecnica (RQTI) di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR; *ii*) della necessità di una coerente individuazione delle risorse da trasferire al Commissario unico per la realizzazione di interventi in fognatura e depurazione, sulla base delle procedure stabilite dall’Autorità con la deliberazione 440/2017/R/IDR;
 - b) il piano economico finanziario (PEF), come definito al comma 6.2, lett. b), della deliberazione 664/2015/R/IDR e integrato al fine di esplicitare il vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e il moltiplicatore tariffario teta (θ) come risultanti dall’aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018-2019, sulla base delle disposizioni della deliberazione 918/2017/R/IDR;

- c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con il provvedimento da ultimo richiamato;
- il comma 3.1 della medesima deliberazione 918/2017/R/IDR, per quanto attiene i dati contabili da utilizzare ai fini dell'aggiornamento biennale, prevede in particolare che:
 - la determinazione delle tariffe per l'anno 2018 venga aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2016 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste;
 - la determinazione delle tariffe per l'anno 2019 venga aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2017 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
- il successivo comma 13.1, nel disciplinare la procedura di approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti, che validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- la medesima deliberazione stabilisce che, entro il 30 aprile 2018, gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 13.2, lett. c), della deliberazione 918/2017/R/IDR, gli atti e i dati di seguito indicati:
 - i. il programma degli interventi, come disciplinato al comma 2.1, lett. a);
 - ii. il piano economico finanziario, come disciplinato al comma 2.1, lett. b), recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario *teta* (ϑ) come risultanti dall'aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018-2019;
 - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - iv. l'atto o gli atti deliberativi di approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019;
 - v. l'aggiornamento, ai sensi del comma 3.1, dei dati necessari richiesti;
- la deliberazione 918/2017/R/IDR, al comma 13.4, prevede poi che, ove il sopra citato termine del 30 aprile 2018 decorra inutilmente, il soggetto gestore trasmetta all'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente istanza di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, dandone contestuale comunicazione all'Autorità.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- la citata deliberazione 917/2017/R/IDR, con la quale l'Autorità ha definito la regolazione della qualità tecnica che trova applicazione dal 1° gennaio 2018, individua indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:
 - a) standard specifici, che identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
 - b) standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che

- descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;
- c) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- con riguardo alla validazione dei dati tecnici, il comma 3.1 della menzionata deliberazione 917/2017/R/IDR prevede che gli Enti di governo dell'ambito validino i dati resi disponibili dai gestori, e li integrino o li modifichino secondo criteri funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua;
 - ai sensi del comma 8.2 della medesima deliberazione, in esito alle attività di cui al precedente alinea, l'Ente di governo dell'ambito comunica annualmente all'Autorità i dati di qualità tecnica;
 - l'articolo 4 del provvedimento in parola, disciplinando la procedura di identificazione degli obiettivi di qualità tecnica, dispone che:
 - per ciascuno dei macro-indicatori, gli obiettivi annuali sono divisi in due categorie: mantenimento e miglioramento. Gli obiettivi di miglioramento sono ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate;
 - gli obiettivi di qualità tecnica sono stabiliti, per il 2018, sulla base del valore assunto dai macro-indicatori all'anno 2016 e, a partire dall'anno 2019, sulla base del valore registrato nell'annualità precedente o, laddove non disponibile al momento della definizione della programmazione degli interventi, sulla base del valore previsto o di quello assunto e validato con riferimento all'annualità più recente;
 - la deliberazione 917/2017/R/IDR chiarisce che gli obiettivi di qualità tecnica devono essere recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio, secondo i termini e le modalità stabilite dalla deliberazione 918/2017/R/IDR, non ammettendo pianificazioni che non prevedano il conseguimento degli obiettivi definiti secondo le modalità sopra richiamate;
 - il recepimento della qualità tecnica nello specifico schema regolatorio è precisato più in dettaglio ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 917/2017/R/IDR, prevedendo che:
 - la copertura dei costi relativi al rispetto degli standard specifici e al conseguimento degli obiettivi previsti dalla qualità tecnica avviene secondo quanto stabilito dal MTI-2, come integrato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR;
 - in particolare, la spesa per investimento relativa alle misure adottate, e ricomprese nel programma degli interventi, è finanziata nell'ambito dell'aggiornamento del pertinente programma economico-finanziario.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- poiché le regole applicabili ai fini dell'aggiornamento delle determinazioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019 dipendono dalle scelte adottate dai diversi soggetti competenti, anche in ordine al fabbisogno di investimenti relativo agli interventi programmati per il perseguimento dei citati standard di qualità tecnica (distinti tra standard specifici, standard generali e prerequisiti) di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR, le medesime scelte dovranno essere adeguatamente dettagliate e motivate in specifiche relazioni di accompagnamento;
- le relazioni di cui al punto precedente dovranno contenere – pur prendendo atto delle

peculiarità riscontrabili in ciascun territorio e in ciascun contesto gestionale – un livello di approfondimento e di dettaglio delle informazioni fornite che risulti omogeneo e uniforme tra le diverse proposte di aggiornamento trasmesse.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno predisporre una modalità di trasmissione dei dati e degli atti agevolmente fruibile, nell’ottica di rafforzare le misure volte a promuovere l’uso di strumenti e modelli che favoriscano la digitalizzazione e la dematerializzazione dei flussi informativi e documentali;
- sia opportuno consentire ai soggetti interessati di fornire i dati tecnici e tariffari, gli atti e le informazioni richieste secondo una modalità di trasmissione che prevede – tramite *extranet* via canale *web* – la compilazione di maschere *web* e il caricamento della modulistica predisposta, per ciascun ambito territoriale ottimale di riferimento;
- in continuità con le modalità stabilmente adottate dall’Autorità, sia opportuno prevedere che siano gli Enti di governo dell’ambito o gli altri soggetti competenti, individuati con legge regionale, a trasmettere le predisposizioni tariffarie pertinenti alle gestioni a qualunque titolo operanti nel proprio territorio;
- ai fini dell’efficacia del processo di trasmissione delle informazioni previste, sia opportuno richiedere ai soggetti competenti la seguente documentazione:
 - a) la modulistica, di cui all’Allegato 1, finalizzata a:
 - la raccolta dei dati di qualità tecnica, ai sensi di quanto previsto dai commi 3.1 e 8.2 della deliberazione 917/2017/R/IDR, e alla conseguente indicazione – sulla base dei valori assunti dai macro-indicatori – degli obiettivi di qualità tecnica, ai sensi di quanto previsto dai commi 4.1 e 4.2 del medesimo provvedimento;
 - la raccolta dei dati tariffari, ai sensi di quanto previsto dal comma 13.2, lett. c), punto v, della deliberazione 918/2017/R/IDR;
 - l’elaborazione del programma degli interventi, come definito al comma 6.2, lett. a), della deliberazione 664/2015/R/IDR e aggiornato sulla base di quanto disposto dal comma 2.1, lett. a), della deliberazione 918/2017/R/IDR;
 - l’elaborazione del piano economico finanziario, come definito al comma 6.2, lett. b), della deliberazione 664/2015/R/IDR e aggiornato sulla base di quanto disposto dal comma 2.1, lett. b), della deliberazione 918/2017/R/IDR;
 - la simulazione del calcolo di aggiornamento delle componenti tariffarie riconosciute nel VRG relativo alle annualità 2018 e 2019;
 - b) la relazione che costituisce parte integrante del programma degli interventi – redatta secondo lo schema tipizzato di cui all’Allegato 2 – ai sensi di quanto richiesto al comma 13.2, lett. c), punto i, della deliberazione 918/2017/R/IDR;
 - c) la relazione di accompagnamento (richiesta ai sensi del comma 13.2, lett. c), punto iii, della deliberazione 918/2017/R/IDR) – redatta secondo lo schema tipizzato di cui all’Allegato 3 – che illustri la metodologia applicata per l’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie e motivi le scelte compiute da ciascun soggetto competente ai fini dell’elaborazione del piano economico finanziario ai sensi del comma 13.2, lett. c), punto ii, della citata deliberazione 918/2017/R/IDR;

- sia altresì opportuno, in un’ottica di proficua e leale collaborazione con i soggetti coinvolti, rendere disponibili, quali strumenti di supporto alla predisposizione tariffaria:
 - la precompilazione della modulistica citata al precedente punto a) in alcune sezioni dei dati storici (sia di natura tecnica che tariffaria) per talune delle gestioni interessate da provvedimenti di approvazione tariffaria da parte dell’Autorità per il secondo periodo regolatorio, reperibile nell’area *extranet* di raccolta dati predisposta per i soggetti accreditati;
 - la schematizzazione delle criticità (di cui all’Allegato 4) nelle quali – ai fini della redazione del programma degli interventi – i soggetti competenti sono chiamati a ricomprendere le problematiche rinvenibili nei pertinenti territori, nonché l’esplicitazione – per ciascuna criticità – dell’indicatore di qualità tecnica a cui la medesima può essere ricondotta;
- sia opportuno prevedere che la documentazione sopra richiamata, debitamente compilata, sia trasmessa tramite procedura informatizzata via canale *web* unitamente agli ulteriori dati, atti e informazioni richiesti delle deliberazioni 917/2017/R/IDR 918/2017/R/IDR e forniti all’Autorità nell’area *extranet* dedicata.

DETERMINA

1. di disporre che gli Enti di governo dell’ambito o gli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, provvedano alla trasmissione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, degli atti e dei dati di cui al comma 13.2, lettera c) della delibera 918/2017/R/IDR tramite apposita procedura resa disponibile via *extranet*¹, con compilazione di maschere *web* e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti;
2. di prevedere, in applicazione di quanto riportato al comma 13.2 della deliberazione 918/2017/R/IDR, il termine del 30 aprile 2018 per l’adempimento degli obblighi previsti dal presente provvedimento;
3. di disporre che, in caso di inerzia del soggetto competente, le istanze dei soggetti gestori, ai sensi del comma 13.4 della deliberazione 918/2017/R/IDR, siano comunicate all’Autorità e trasmesse utilizzando la sopra citata procedura disponibile via *extranet* con compilazione di maschere *web* e caricamento degli atti e della modulistica prevista;
4. di approvare la modulistica di cui all’Allegato 1 alla presente determina, che fornisce indicazione dei dati tecnici e tariffari e che – ai sensi dei commi 3.1, 4.1, 4.2 e 8.2 della deliberazione 917/2017/R/IDR e del comma 13.2, lettera c), punto v, della deliberazione 918/2017/R/IDR – dovranno essere trasmessi tramite la procedura informatizzata di cui al precedente punto 1;

¹ Raccolta dati denominata “Periodo regolatorio 2016-2019: Anno raccolta 2018 - Tariffe e RQTI”, di cui al comunicato pubblicato sul sito internet dell’Autorità, nella sezione “*Comunicati*” dell’area dedicata agli “*Operatori Servizi idrici*”.

5. di approvare gli schemi tipo per l'elaborazione del programma degli interventi e del piano economico finanziario (riportati nel medesimo Allegato 1) da trasmettere – ai sensi del comma 13.2, lett. c), punti *i* e *ii*, della deliberazione 918/2017/R/IDR – tramite la procedura informatizzata di cui al precedente punto 1;
6. di approvare lo schema tipo di relazione di accompagnamento ai dati di qualità e al programma degli interventi di cui all'Allegato 2, che – quale parte integrante del programma degli interventi medesimo – ne dettaglia i contenuti minimi da trasmettere all'Autorità;
7. di approvare lo schema tipo di relazione di accompagnamento all'aggiornamento della predisposizione tariffaria – riportato nell'Allegato 3 alla presente determina – dettagliandone i contenuti minimi e l'ordine espositivo, da trasmettere all'Autorità secondo quanto previsto al comma 13.2, lett. c), punto *iii*, della deliberazione 918/2017/R/IDR;
8. di rendere disponibile quali strumenti di supporto alla predisposizione tariffaria:
 - i. la precompilazione della modulistica – citata al precedente punto 4 – in alcune sezioni dei dati storici (sia di natura tecnica che tariffaria)², per talune delle gestioni interessate da provvedimenti di approvazione tariffaria da parte dell'Autorità per il secondo periodo regolatorio;
 - ii. la schematizzazione delle criticità (di cui all'Allegato 4) nelle quali – ai fini della redazione del programma degli interventi – i soggetti competenti sono chiamati a ricomprendere le problematiche rinvenibili nei pertinenti territori, nonché l'esplicitazione – per ciascuna criticità – dell'indicatore di qualità tecnica a cui la medesima può essere ricondotta;
9. di precisare che la mancata trasmissione dei dati, degli atti e delle informazioni secondo le modalità disposte nella presente determina può produrre gli effetti di cui al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR e 9.6 della deliberazione 918/2017/R/IDR;
10. di trasmettere il presente provvedimento alle associazioni ANCI, ANEA, ANFIDA, ANIDA e Utilitalia;
11. di pubblicare la presente determina sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 29 marzo 2018

Il Direttore
Lorenzo Bardelli

² Raccolta dati denominata "Download dati storici", di cui al comunicato pubblicato sul sito internet dell'Autorità, nella sezione "Comunicati" dell'area dedicata agli "Operatori Servizi idrici".